



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento interno per la concessione da parte del CNF di patrocinio, utilizzo del logo e contributo economico in favore di iniziative meritevoli

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 19 febbraio 2016

visto l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, rubricato "*Formazione continua*", che pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;

visto l'art. 29, comma 1, lettere *d), e), h), i) e p)* della medesima legge, che affida ai Consigli degli Ordini circondariali compiti di promozione, organizzazione e controllo della formazione continua degli avvocati, nonché di promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;

visto l'art. 35, comma 1, lettera *f)* della medesima legge, che affida al Consiglio Nazionale Forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte del Consiglio Nazionale Forense, del patrocinio, dell'utilizzo del logo dello stesso CNF, di un contributo economico, ad iniziative ritenute meritevoli.

Art. 2

Iniziative per le quali può essere richiesta la concessione di patrocinio, utilizzo del logo e contributo economico

1. Le iniziative per le quali può essere richiesta, in via alternativa o cumulativa, la concessione del patrocinio, l'utilizzo del logo e il contributo economico sono, a titolo esemplificativo, eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal Regolamento CNF n. 6/14 sulla formazione continua, congressi, manifestazioni pubbliche, convegni, pubblicazioni, volti a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti.

2. Le richieste possono essere presentate da chiunque sia interessato, secondo le modalità di seguito riportate.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere richiesti anche per iniziative culturali o filantropiche. Per tali iniziative non può essere richiesta la concessione di contributo economico.

Art. 3

Modalità di presentazione delle richieste

1. I Consigli degli Ordini circondariali o loro consorzi, gli enti dagli stessi costituiti, le Unioni distrettuali o regionali, le Associazioni forensi maggiormente rappresentative, enti pubblici, istituzioni, possono presentare la richiesta specificando:

- a) la dettagliata descrizione dell'iniziativa;
- b) gli obiettivi che l'iniziativa si propone;
- c) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero dei partecipanti, dell'iniziativa;
- d) le modalità di svolgimento dell'iniziativa (sede, orari, accessibilità...);
- e) la tipologia di utenti dell'iniziativa (ad es. avvocati, praticanti, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza...);
- f) i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
- g) la diffusione mediatica della notizia dell'iniziativa e del suo seguito;
- h) se l'iniziativa sia gratuita o a pagamento e se sia prevista una forma di contributo esterno anche sotto forma di sponsorizzazione, specificando chi siano gli sponsor;
- i) di essere consapevoli che la mancata risposta alla domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto.

2. In caso di iniziativa formativa, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla richiesta di attribuzione di crediti ovvero, ove la competenza all'accreditamento non sia del CNF ai sensi del citato Regolamento CNF n. 6/2014, la richiesta di visto di congruità dei crediti già attribuiti all'evento. Nel caso in cui i crediti già attribuiti non siano ritenuti congrui, il CNF rigetterà la richiesta.

3. Qualora sia richiesta concessione di contributo economico, dovrà essere allegato alla domanda un dettagliato piano economico-finanziario dell'iniziativa, documentati i contributi delle sponsorizzazioni, allegato l'ultimo bilancio dell'istante. L'istante deve impegnarsi a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato accordato.

4. Le domande di altre associazioni forensi, enti od organismi privati dovranno inoltre essere integrate dalla copia dell'atto costitutivo, dello statuto e da una presentazione del soggetto richiedente che illustri le finalità che si propone.

5. La domanda deve contenere l'accettazione esplicita dei controlli che il CNF riterrà di effettuare.

6. Le domande di concessione del patrocinio, utilizzo del logo e contributo economico devono essere presentate in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'iniziativa: entro il 30 ottobre per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo e entro il 30 aprile per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno successivo.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 4

Criteria per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome del CNF con l'espressa indicazione "col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense".

2. Il patrocinio è concesso per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1 che, a prescindere dalla diffusione territoriale, per i loro contenuti o le loro caratteristiche intrinseche sono ritenute particolarmente idonee a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti.

3. Il patrocinio è concesso per le iniziative di cui all'art. 2 comma 3 che, per la tematica coinvolta, la qualità o il prestigio dei relatori, la diffusione territoriale, la rilevanza culturale, la sensibilità sociale, sia ritenuta d'interesse dal CNF.

4. Di regola la concessione del patrocinio non comporta oneri e contribuzioni da parte del CNF.

5. Il patrocinio è concesso, di regola, ad iniziative senza fini di lucro.

6. Di preferenza, il patrocinio è concesso per iniziative nella cui ideazione il CNF è stato partecipe.

7. Di preferenza il patrocinio è concesso ad iniziative ove sia possibile verificare l'effettiva presenza dei partecipanti.

8. L'utilizzo del logo può essere concesso dal CNF esclusivamente unitamente alla concessione del patrocinio. La concessione del logo non prevede oneri di sorta a carico del CNF.

9. Non possono essere concessi patrocinio e logo ad iniziative formative accreditate in misura difforme da quanto prevede il Regolamento CNF n. 6/2014 e comunque per le quali non sia stato attribuito visto di congruità da parte del CNF ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 5

Spendita del patrocinio e utilizzo del logo

1. La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo non danno diritto a contributi economici o di supporto organizzativo ovvero ad altri servizi in genere per lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

2. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio ed all'immagine del CNF.

3. È onere del richiedente far pervenire al CNF documentazione circa le modalità di spendita del patrocinio e dell'utilizzo del logo.

Art. 6

Concessione del contributo economico

1. Il contributo economico può essere concesso esclusivamente alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, che non hanno fini di lucro per le quali, ove a carico dei partecipanti siano previsti oneri, questi riguardino esclusivamente il rimborso delle spese organizzative.

2. Il contributo economico non può essere concesso per le iniziative di cui all'art. 2, comma 3.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. Il contributo economico, in ragione massima alla metà del risultato passivo dell'iniziativa, può essere concesso ed erogato solo successivamente al rendiconto finale, dettagliatamente fornito dall'interessato e corredato di idonea documentazione a supporto.

4. Esclusivamente nei casi in cui l'iniziativa sia partecipata dal CNF, è possibile prevedere in via preventiva la concessione di un contributo da quantificarsi nei limiti massimi della metà del risultato passivo dell'iniziativa e da erogarsi solo successivamente al rendiconto finale, dettagliatamente fornito dall'interessato e corredato di idonea documentazione a supporto.

5. Ai fini della concessione del contributo economico si terrà conto, in ordine di rilevanza, di:

- a) l'ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;
- b) l'interesse forense all'iniziativa;
- c) la diffusione di materiale connesso all'iniziativa;
- d) il numero dei partecipanti;
- e) l'assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa;
- f) la capacità economica dell'istante.

6. I contributi economici possono essere concessi dal CNF nei limiti previsti dall'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo.

7. La concessione del contributo non dà diritto all'erogazione. L'erogazione può essere sospesa per indisponibilità di risorse. La mancata erogazione nel termine di 12 mesi dalla concessione del contributo comporta la caducazione della concessione del contributo.

8. Il contributo economico, anche ove concesso, non potrà essere erogato a favore di soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti del CNF o sue Fondazioni.

Art. 7

Responsabilità

1. La concessione del patrocinio, dell'utilizzo del logo ovvero del contributo da parte del CNF non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del CNF stesso che rimane estraneo all'organizzazione e gestione dell'iniziativa e ad ogni rapporto od obbligazione costituito dall'istante la concessione di patrocinio, utilizzo del logo o contributo ai fini della realizzazione dell'iniziativa stessa.

Art. 8

Gestione delle domande

1. Il Consiglio Nazionale Forense può delegare l'attività connessa alle domande di concessione del patrocinio, utilizzo del logo ovvero contributo, anche in via stabile, alla Commissione Centrale per l'accreditamento della formazione, vincolata al rispetto del presente Regolamento.

2. Il Consiglio Nazionale Forense può delegare l'attività connessa alle domande di concessione del patrocinio, utilizzo del logo, anche in via stabile, alla Scuola Superiore dell'Avvocatura vincolandola al rispetto del presente Regolamento.

3. La mancata risposta alle domande di concessione del patrocinio, utilizzo del logo ovvero contributo, entro 60 giorni dalla sua ricezione da parte del CNF comporta rigetto della stessa.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente adottato nella seduta del 12 giugno 2008 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del CNF.